

Il padre che omette di provvedere a corrispondere il mantenimento del figlio, perde l'affidamento condiviso

(Matteo Santini)

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 17 dicembre 2009, n. 26587

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5 marzo 2008 la Corte di appello di Catanzaro, - pronunciando sull'appello proposto da A.B.L. nei confronti di D.I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 5 giugno 2007, che, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i suddetti coniugi, aveva affidato ad entrambi i genitori i figli minori e l'esercizio della relativa potestà', ponendo a carico del D. I. l'obbligo di corrispondere in favore della A., quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 600,00 - affidava i figli minori alla madre, attribuendole in via esclusiva la potestà' di genitore, provvedendo a regolamentare gli incontri dei figli medesimi con il padre, ponendo al carico del D. I. l'obbligo di contribuire, nella misura della metà', al pagamento delle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche e confermando nel resto la sentenza impugnata.

1a. A fondamento della decisione la Corte di merito osservava, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore - figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare. Nel caso di specie i giudici di appello rilevavano la totale inadempienza del padre, sin dal 1996, all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale e la discontinuità, desumibile dalla sentenza di separazione dei coniugi in data ****, con la quale il D. I. aveva inteso esercitare il proprio diritto di visita, valutando detti comportamenti come altamente sintomatici della inidoneità del padre ad affrontare le maggiori responsabilità che un affidamento condiviso comportava, così da determinare proprio quella situazione di contrarietà all'interesse del minore richiesta dalla norma per derogare all'affidamento condiviso.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D.I. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l' A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 bis c.c. - deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto che la sua inadempienza all'obbligo di mantenimento dei figli derivava dalla esiguità dei redditi di cui egli disponeva e dalla consapevolezza che i figli stessi erano comunque adeguatamente mantenuti dalla moglie, grazie anche all'aiuto dei suoi genitori, e che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita era dovuto

al comportamento della madre, che aveva sempre ostacolato i rapporti tra padre e figli. Soggiunge il ricorrente che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e la discontinuità dell'esercizio del diritto di visita non costituiscono fatti di gravità tale, da giustificare la deroga al principio generale dell'affidamento condiviso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle ragioni per le quali egli non ha adempiuto all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli ed ha esercitato con discontinuità il diritto di visita.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.

Sulla questione di diritto sollevata dal ricorrente questa Corte si è già pronunciata (Cass. 2008/16593), osservando che "...nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.

Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo...".

Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "...che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore..." (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che "...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...".

3.1. Da tali principi, applicabili anche ai casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2 la Corte di merito, nella specie, non si è discostata. Infatti, in relazione alla violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, i giudici di appello hanno congruamente motivato, osservando che D.I. è rimasto totalmente inadempiente e pertanto "...non ha manifestato, sin dal lontano marzo 1996, alcuna volontà di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli, magari offrendo loro quanto era nelle sue possibilità materiali...", in quanto "...l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie...".

Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguità del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza "...incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale..." essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli "... e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita".

3.2. Quanto al discontinuo esercizio del diritto di visita, la Corte di merito, dopo aver posto in evidenza la mancanza di prova in ordine agli ostacoli asseritamente frapposti dalla madre dei minori all'esercizio di tale diritto, ha osservato, con adeguata e logica argomentazione, che il comportamento del D.I., già gravemente inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli, è altamente sintomatico della sua inidoneità "...ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affidamento condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente..." e determina concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge (art. 155 bis c.c., comma 1) ad un provvedimento di affidamento condiviso, "...non valendo ad offrire ai figli quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui gli stessi hanno pure diritto".

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi insussistenti sia la dedotta violazione degli artt. 155 e 155 bis c.c., che i prospettati vizi di motivazione della sentenza impugnata, considerato altresì che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente si risolvono in doglianze di merito, non consentite in sede di giudizio di legittimità, in ordine alla valutazione delle risultanze processuali ed all'accertamento dei fatti di causa da parte della Corte di appello.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.